

Allegato "B" al n.ro 48240/13859 Repertorio

## **STATUTO SOCIALE**

### **TITOLO I**

#### **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

##### **Articolo 1 - Denominazione**

E' costituita una società cooperativa avente la seguente denominazione:

**"INIZIATIVA MEDICA LOMBARDA, I.M.L.**

**società cooperativa per azioni"**

in breve **"I.M.L. s.c.p.a."**

##### **Articolo 2 - Sede**

La società ha sede nel Comune di BERGAMO.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

##### **Articolo 3 - Durata**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.

##### **Articolo 4 - Domicilio dei soci**

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato

nel libro dei soci. La società è tenuta ad aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicate dai soci con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

## **TITOLO II**

### **DISCIPLINA DI RIFERIMENTO E NORME APPLICABILI**

#### **Articolo 5 - Normativa generale**

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo in materia di società per azioni.

#### **Articolo 6 - Normativa speciale**

Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia.

#### **Articolo 7 - Mutamento delle norme applicabili**

Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, il numero dei soci cooperatori divenga inferiore a quello stabilito dalla legge, lo stesso dovrà essere reintegrato nel termine massimo di un anno. In alternativa la cooperativa - qualora i soci cooperatori rimanenti siano almeno 3 (tre) e tutti persone fisiche - potrà decidere, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la modifica del presente statuto con l'adozione delle norme della società a responsabilità limitata. In tal caso, i soci astenuti o dissenzienti hanno diritto di recesso.

In mancanza, trascorso il termine di un anno di cui sopra, la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

## **TITOLO III**

## **REGIME DELLA MUTUALITA'**

### **Articolo 8 - Regime mutualistico**

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

## **TITOLO IV**

### **SCOPO - OGGETTO**

#### **Articolo 9 - Definizione dello scopo sociale e attività mutualistica**

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci; comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici, società, associazioni, consorzi, il tutto strumentalmente al conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla legge; essa può aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

I soci della cooperativa intendono perseguire lo scopo di qualificare e migliorare la loro professionalità come medici di medicina generale e come pediatri con particolare riguardo alla gestione e all'organizzazione della cura dei loro pazienti seguiti nell'ambito delle patologie croniche e di progetti correlati, quali, a titolo d'esempio, quelli relativi al DGR IX/1479 del 30.03.2011 della Regione Lombardia.

In particolare, le attività relative potranno essere svolte a favore degli

	assistiti dei soci e degli assistiti dei colleghi non associati, ai quali colle-	
	ghi verrà peraltro offerta l' opportunità, ferma restando la discrezio-	
	nalità motivata del CDA, di aderire all'iniziativa cooperativistica, rea-	
	lizzando così l'ampliamento delle finalità mutualistiche, per piena-	
	mente realizzare una condizione di aiuto scambievole in assenza di	
	speculazione.	
	Fermi restando i criteri di legge e deontologico/ordinamentali che	
	presiedono all'attività del professionista Medico di Medicina Genera-	
	le e Pediatra di Libera Scelta (PLS), ai suoi ambiti, responsabilità e rile-	
	vanza, salvaguardato in ogni caso il disposto inderogabile di cui al	
	1° comma del successivo art. 10 la prestazione dei soci in favore del-	
	la società potrà avvenire in forma di collaborazione autonoma.	
	Inoltre, la cooperativa potrà offrire ai propri soci, a condizioni vantag-	
	giose, servizi svolti a norma del successivo articolo 10.	
	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità sen-	
	za scopo di lucro. Le adesioni agli organismi ed Enti saranno delibera-	
	te dal Consiglio di Amministrazione.	
	La cooperativa potrà svolgere la sua attività anche a favore di terzi	
	e con il supporto di Aziende terze.	
	<b>Articolo 10 - Oggetto sociale</b>	
	La cooperativa, esclusa ogni attività che comporti l'esercizio in for-	
	ma societaria della professione medica, si propone gli scopi di segui-	
	to elencati.	
	Detti scopi potranno essere attuali sia direttamente sia tramite so-	
	cietà controllate, tanto nei confronti dei Soci quanto dei non Soci.	

La società nel perseguire i propri scopi accorda particolare attenzione alle necessità del territorio dove è presente tramite la propria struttura e le società controllate.

Tra gli scopi sociali rientra ogni attività che nel tempo risulti funzionale ed idonea ad elevare qualitativamente la professione del medico di medicina generale e di pediatra, tenuto conto del naturale sviluppo delle conoscenze scientifiche inerenti l'esercizio dell'arte medica; in particolare la cooperativa si propone di conseguire le seguenti finalità:

- la realizzazione di progetti finalizzati ad organizzare i percorsi cura dei pazienti affetti da patologie croniche, anche per quanto riguarda i relativi aspetti finanziari e di controllo di gestione, quali, a puro titolo d'esempio quelli individuati dalla DGR IX/1479 del 30 marzo 2011 della Regione Lombardia.

- La gestione di centri per l'erogazione di servizi sanitari ed attività paraferali alla medicina generale.

- La gestione di servizi tecnici ed amministrativi agli studi dei soci e, su decisione del Consiglio di Amministrazione, agli studi di colleghi non associati.

- La fornitura agli associati di strumenti, tecnologie, metodologie, formazione e didattica, professionalità e competenze di natura amministrativa, ausiliaria e paramedica, finalizzate ad ottimizzare l'attività di medicina generale; tali servizi su decisione del Consiglio di Amministrazione potranno essere estesi ai colleghi non associati.

- L'organizzazione di prestazioni infermieristiche e assistenziali anche

	domiciliari nei confronti degli assistiti dei soci; tali servizi, su decisione	
	del Consiglio di Amministrazione potranno essere estesi ai colleghi	
	non associati.	
	- L'organizzazione di altre attività sanitarie consentite dalla normativa	
	vigente e non in conflitto di interesse con l'attività dei medici di me-	
	dicina generale convenzionati.	
	- La promozione di rapporti o convenzioni con le associazioni di vo-	
	lontariato e altre cooperative di servizi per lo svolgimento di attività	
	integrative a quelle della cooperativa.	
	- L'organizzazione di attività scientifiche e di ricerca, la gestione di	
	corsi di aggiornamento e di formazione per operatori della sanità,	
	anche per conto di terzi.	
	- L'organizzazione e la gestione di studi epidemiologici, di farma-	
	co-sorveglianza, di farmaco-economia, raccolta ed elaborazione	
	dati nel settore della Medicina Generale.	
	Il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente e quindi con espres-	
	sa esclusione di ogni attività professionale riservata.	
	La cooperativa potrà svolgere, non nei rapporti col pubblico e con	
	tassativa esclusione delle attività riservate dalla legge agli interme-	
	diari finanziari di cui all'art.106 del D.Leg.n.385/93, nonché alle so-	
	cietà di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998	
	n.58, qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elen-	
	cate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	di natura immobiliare, mobiliare e finanziarie necessarie od utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali e, comunque, anche indirettamente	

attinenti ai medesimi, fra l'altro, a titolo esemplificativo:

- concorrere ad aste o licitazioni pubbliche e private;

- istituire e gestire strutture, servizi, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, ciò a scopo di stabile investimento strumentale e con tassativa esclusione di qualsiasi attività di compravendita o collocamento speculativo delle partecipazioni assunte;

- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e dagli altri Enti Locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti da Enti o Organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione;

- dare adesione e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, non nei confronti del pubblico, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;

- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali, ricreative, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei;

	- istituire, nel rispetto di quanto previsto nel presente statuto, sezioni	
	di soci e forme di coordinamento, anche con appositi uffici, per con-	
	sentire una costante e reale partecipazione dei soci alla vita della	
	cooperativa e per avere efficienti centri di vita associativa dei soci.	
	La costituzione e la competenza territoriale delle sezioni soci verranno	
	determinate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione e	
	sottoposte a ratifica da parte dell'Assemblea generale dei soci, nella	
	prima riunione utile.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività in ambito internazio-	
	nale, nazionale, regionale (in particolare nella Regione Lombardia),	
	provinciale e comunale.	
	<b>TITOLO V</b>	
	<b>SOCI COOPERATORI - RAPPORTI SOCIALI</b>	
	<b>Articolo 11 - Numero e Requisiti dei soci</b>	
	Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore al minimo pre-	
	visto dalla legge.	
	Possono essere soci le persone fisiche che svolgano l'attività di Medi-	
	co di Medicina Generale (Medici di Assistenza Primaria e Medici di	
	Continuità Assistenziale) e di Pediatra di Libera scelta (PLS) nonché	
	coloro che già Medico di Medicina Generale e di Pediatra di Libera	
	scelta rimangono iscritti all'Ordine dei Medici anche se in quiescenza.	
	Ai sensi dell'art. 2527 secondo comma del codice civile non possono	
	in ogni caso divenire soci cooperatori coloro che esercitano in pro-	
	prio, che sono soci o comunque amministrano società che svolgono	
	una attività in concorrenza con quella della cooperativa, fatta ecce-	



zione per le società in cui la cooperativa IML partecipi come socio.

La valutazione circa l'effettiva concorrenza è rimessa all'organo amministrativo, in sede di decisione sull'istanza di ammissione degli aspiranti soci, esso terrà conto, ai fini di tale situazione concorrenziale, della situazione di mercato in cui opera la cooperativa, delle attività svolte degli aspiranti soci delle dimensioni imprenditoriali delle imprese amministrative dagli aspiranti soci e di ogni altra opportuna circostanza.

E' inoltre fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonchè di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.

#### **Articolo 12 - Domanda di ammissione**

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo specificando:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;

b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro svolta;

c) l'ammontare della partecipazione che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore ad Euro 100,00 (cento virgola zero zero) o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente.

#### **Articolo 13 - Procedura di ammissione**

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle

	condizioni di cui all'articolo 11 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le	
	modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed	
	annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima	
	successiva convocazione. Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a	
	recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	<b>Articolo 14 - Diritti dei soci</b>	
	I soci cooperatori hanno i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge.	
	Nell'ambito dei diritti amministrativi, spettano in particolare ai soci cooperatori:	
	a) i diritti di informazione e controllo previsto dagli articoli 2422, comma 1 e 2545-bis del codice civile e del presente statuto;	
	b) il diritto di denunciare al tribunale i fatti previsti dall'art. 2409 del	

codice civile, da parte di tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale o del numero complessivo dei soci; ovvero, se la cooperativa ha più di tremila soci, da un ventesimo dei soci (art. 2545-quinquiesdecies c.c.);

c) il diritto di prestare esposti o denunce all'autorità di vigilanza, per l'adozione degli eventuali provvedimenti previsti dagli artt. 2545-sexiesdecies e seguenti del codice civile;

d) il diritto di intervento in assemblea;

e) il diritto di voto in assemblea.

I diritti di cui all'art. 2545-bis c.c. non spettano al socio in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti, o inadempiente rispetto alle obbligazioni, anche mutualistiche, contratte con la società.

### **Articolo 15 - Obblighi dei soci**

I soci sono obbligati a versare con le modalità ed i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- la partecipazione sociale sottoscritta;

- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;

- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo;

sono altresì obbligati:

- ad osservare lo statuto, i regolamenti della cooperativa e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- a collaborare in buona fede per il conseguimento dello scopo mutualistico e la realizzazione dell'oggetto sociale.

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità

	professionali ed il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	I soci, infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	<b>Articolo 16 - Recesso</b>	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non intenda, per motivate ragioni di ordine professionale familiare o personale, continuare a partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.	
	Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.	
	Il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di acco-	

glimento della domanda.

### **Articolo 17 - Esclusione**

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;

b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

c) al quale venga nominato un "amministratore di sostegno";

d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 11 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;

e) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

f) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;

g) si renda moroso nel pagamento della partecipazione sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

h) nei cui confronti siano stati adottati in via definitiva dall'Ordine professionale di appartenenza provvedimenti disciplinari che interdicano l'esercizio della professione per almeno 60 (sessanta) giorni; in tal caso è consentito chiedere nuova ammissione allo scadere della sanzione.

i) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione, che dovrà essere motivata, il

socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al collegio arbitrale.

L'esclusione ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

#### **Articolo 18 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione**

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, al recesso o alla esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a decorrere dalla data di cui all'ultimo comma dell'articolo 17.

#### **Articolo 19 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione**

I soci receduti o esclusi hanno diritto soltanto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato deve essere fatto entro il termine massimo di centottanta giorni dalla approvazione del bilancio stesso.

#### **Articolo 20 - Morte del socio**

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; gli eredi devono denunciare la morte del socio alla cooperativa nonché la volontà di voler subentrare nella partecipazione del defunto entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso.

Salvo il caso in cui dichiarino di non essere interessati ad assumere la veste di socio, spetterà, all'organo amministrativo procedere senza ritardo alla verifica della sussistenza dei requisiti in capo agli eredi, provvedendo in caso di esito positivo, alla iscrizione degli stessi a libro soci.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso della partecipazione effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Inoltre, in presenza di più eredi, qualora la partecipazione sia divisibile e la cooperativa consenta alla divisione, potranno subentrare solo coloro che siano in possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione, mentre agli altri spetterà la liquidazione pro quota della partecipazione.

## **TITOLO VI**

### **AZIONI DEI SOCI COOPERATORI**

#### **Articolo 21 - Caratteristiche ed emissione delle azioni dei soci cooperatori**

Le partecipazioni sociali dei soci cooperatori sono rappresentate da

azioni ordinarie nominative, ciascuna di valore nominale pari ad Euro 100,00 (cento virgola zero zero).

Salve le eccezioni previste dalla legge, il valore di ciascun azione, come pure il valore complessivo delle azioni possedute da ciascun socio cooperatore persona fisica, non può essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo previsto dalla legge. Nell'ipotesi in cui la cooperativa avesse più di cinquecento soci, ciascun socio cooperatore persona fisica potrà avere una partecipazione complessiva non superiore al due per cento del capitale sociale.

Le azioni eccedenti il suddetto limite possono essere riscattate o alienate, nell'interesse del socio cooperatore, dagli amministratori; i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile, a norma degli articoli 2525, comma 3 e 2545-ter del codice civile.

## **Articolo 22 - Trasferimento delle partecipazioni azionarie dei soci cooperatori**

Le azioni del socio cooperatore non possono essere sottoposte a pegno, a sequestro, né in alcun modo vincolate a garanzia di debiti del socio cooperatore nei confronti di terzi. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulle azioni del medesimo, ai sensi dell'art. 2537 del codice civile.

Le azioni del socio cooperatore non possono formare oggetto di diritto di usufrutto, o comunque di diritti di godimento a favore di terzi.

## **Articolo 23 - Acquisto di azioni proprie spettanti ai soci cooperatori**

Gli amministratori possono, ai sensi dell'art. 2529 del codice civile, ac-



quistare o rimborsare azioni dei soci cooperatori, se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. L'acquisto o il rimborso può essere fatto solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

## **TITOLO VII**

### **STRUMENTI FINANZIARI**

#### **Articolo 24 - Strumenti finanziari**

La Cooperativa, nei rispetto dell'art.2346 VI° comma, può emettere strumenti finanziari, con le limitazioni di cui alla lettera b) dell'art. 2514 c.c., forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nella assemblea generale dei soci.

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 del codice civile e dell'art. 111-octies delle disposizioni attuative.

## **TITOLO VIII**

### **PATRIMONIO SOCIALE, CAPITALE SOCIALE, RISTORNI, BILANCIO E RI-**

#### **PARTO DEGLI UTILI**

#### **Articolo 25 - Patrimonio sociale**

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da azioni del valore nominale non inferiore ad Euro 100,00 (cento virgola zero zero centesimi) e non superiore ai limiti di legge;

	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 31 e con il valore delle partecipazioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	c) dalle riserve indivisibili previste dalla legge e dal presente statuto;	
	d) dall'eventuale riserva da sovrapprezzo azioni;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo partecipazioni sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto dalla legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle partecipazioni sociali sottoscritte.	
	Le riserve sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, nemmeno sotto forma di aumento gratuito del capitale sociale, nè all'atto del suo scioglimento.	
	<b>Articolo 26 - Capitale sociale</b>	
	Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito, Esso è costituito dai conferimento dei soci, sia cooperatori che finanziatori.	
	L'ammissione di nuovi soci cooperatori, nelle forme previste dall'art. 2528 del codice civile, non comporta modifica dell'atto costitutivo.	
	La cooperativa può deliberare, con deliberazione dell'assemblea	

straordinaria, aumenti onerosi di capitale nelle forme previste dagli articoli 2524, comma 3 e 2438 e seguenti del codice civile, con emissione di azioni che attribuiscono la qualità di soci cooperatori, o di soci finanziatori. L'aumento di capitale non può comunque pregiudicare l'applicazione dei principi mutualistici e delle disposizioni di legge e del presente statuto. A tal fine:

a) gli amministratori dovranno, nel collocamento delle azioni ordinarie conseguente all'aumento del capitale, attribuire a ciascun socio cooperatore un numero di azioni non superiore al massimo fissato dalla legge, riservando le restanti azioni proporzionalmente agli altri soci e successivamente offerte in opzione, se così previsto nella delibera di emissione; in tale circostanza, la sottoscrizione del capitale, integrata dai dati anagrafici del sottoscrittore e dalle ulteriori notizie eventualmente richieste dalla stessa delibera di aumento, assolve alla funzione di domanda di ammissione su cui dovrà pronunciarsi il consiglio il quale nella circostanza dovrà limitare il suo placet alla valutazione del possesso dei requisiti di ammissione salva, in caso di diniego, la possibilità di ricorrere all'assemblea;

b) il collocamento di azioni ordinarie presso soci finanziatori o presso terzi è consentito solo se il sottoscrittore è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e del presente statuto, finalizzati al conseguimento dello scopo mutualistico;

c) in caso di collocamento delle azioni, sia ordinarie che di soci finanziatori, presso terzi, è fatto salvo il gradimento dell'organo amministrativo, che valuterà in base all'interesse della cooperativa l'opportunità

	dell'ingresso del nuovo socio nella compagine sociale;	
	d) è fatto salvo il diritto di opzione in relazione alle azioni di nuova e-	
	missione, quale previsto dalla legge e dal presente statuto; detto di-	
	ritto di opzione spetta a tutti i soci, sia cooperatori che finanziatori, in	
	proporzione al valore nominale delle partecipazioni già possedute,	
	salvi i limiti di cui sopra.	
	Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferi-	
	mento di beni in natura e/o di credito. Si applicano le previsioni del-	
	l'art. 2343 del codice civile.	
	<b>Articolo 27 - Rivalutazione delle azioni</b>	
	La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assemblea ordi-	
	naria dei soci, una partecipazione degli utili di esercizio, ai sensi del-	
	l'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, a rivalutazione del capitale	
	sociale sottoscritto e versato, mediante aumento gratuito dello stes-	
	so, e quindi mediante emissioni di nuove azioni, o aumento del valo-	
	re nominale delle azioni esistenti; in tal caso possono superare i limiti	
	massimi previsti dall'art. 2525 del codice civile.	
	In ogni caso, ciascuna rivalutazione deve essere effettuata entro i li-	
	miti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al	
	consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istitui-	
	to nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello	
	dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti; e comun-	
	que in modo da non superare la misura complessivi del venti per	
	cento del capitale originario, ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma	
	3, lettera b), del codice civile.	

## Articolo 28 - Esercizi sociali e bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi ed alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

L'organo amministrativo documenta in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art.2513 del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione. Il bilancio di esercizio dovrà essere deposi-

tato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

#### **Articolo 29 - Ristorni**

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

I ristorni sono ripartiti tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità ed alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento e possono essere erogati in denaro ovvero mediante emissione di nuove azioni ordinarie, o aumento del valore nominale delle azioni esistenti, e conseguente aumento gratuito del capitale sociale; in tal caso possono essere superati i limiti previsti dall'art. 2525 del codice civile.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

#### **Articolo 30 - Destinazione dell'utile**

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

a) una partecipazione non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;

b) una partecipazione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) un'eventuale partecipazione destinata ai soci cooperatori a titolo di ristoro, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente articolo 29;

d) un'eventuale partecipazione, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;

e) un'eventuale partecipazione ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

f) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

### **Articolo 31 - Trasferimento delle partecipazioni sociali**

Il socio che intende trasferire la propria partecipazione sociale deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione sociale e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acqui-

rente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento della partecipazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al Tribunale.

## **TITOLO IX**

### **ORGANI SOCIALI**

#### **Articolo 32 - Sistema di amministrazione ed organi sociali**

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) il Revisore Contabile, se nominato.

### **SEZIONE I - ASSEMBLEA**

#### **Articolo 33 - Assemblee ordinarie e straordinarie**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e sono precedute, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, da assemblee separate.

#### **Articolo 34 - Convocazione**

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, sia presso la sede sociale sia altrove, purchè nel territorio della provincia di Bergamo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza, della data e ora della prima e della seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costitui-



ta e che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, né può essere successivo di oltre 30 (trenta) giorni; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata, o mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro termini più lunghi (comunque non superiori a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio).

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori. Si applica, per quanto non disposto, l'art. 2367 del codice civile.

### **Articolo 35 - Competenze dell'assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione del bilancio;

	- sull'approvazione dei regolamenti interni, ivi compreso il regolamento mutualistico;	
	- sulla ripartizione degli utili e dei ristorni;	
	- sull'aumento gratuito del capitale sociale, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;	
	- sulla determinazione del sovrapprezzo, e della tassa per l'ammissione dei nuovi soci cooperatori;	
	- sulla nomina, revoca e sostituzione degli amministratori;	
	- sulla nomina, revoca e sostituzione dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;	
	- sulla nomina, revoca e sostituzione del revisore contabile;	
	- sulla determinazione del compenso di amministratori e sindaci;	
	- sull'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci;	
	- sull'adesione a gruppi cooperativi partecipativi;	
	- sull'emissione di strumenti finanziari, che non attribuiscono la qualità di socio finanziatore, nel caso previsto dall'art. 2545-sexies c.c. e nei casi previsti dall'art. 2545-quinquies c.c.;	
	- sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.	
	<b>Articolo 36 - Competenze dell'assemblea straordinaria</b>	
	L'assemblea straordinaria delibera:	
	- sulle modificazioni dello statuto;	
	- sull'emissione di nuove azioni destinate a soci cooperatori, nei casi di aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524	

comma 3 del codice civile;

- sullo scioglimento anticipato della società;

- sulla nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori e sui relativi poteri;

- sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge.

### **Articolo 37 - Costituzione dell'assemblea**

L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega i due terzi dei voti spettanti ai soci;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, fatta eccezione per le deliberazioni che devono essere assunte alla presenza di un notaio per le quali sarà necessario l'intervento, personalmente o per delega, di almeno un quarto dei voti spettanti ai soci.

Per la validità delle deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano.

### **Articolo 38 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea**

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Il socio receduto, ancorché ancora iscritto nel libro soci, non può intervenire in assemblea, a partire dal momento in cui il recesso ha prodotto i propri effetti a norma del presente statuto.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni dallo

stesso possedute.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 10 (dieci) deleghe. Si applicano le limitazioni previste dall'articolo 2372 del codice civile.

### **Articolo 39 - Presidenza dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle condizioni previste dal successivo articolo 40.

### **Articolo 40 - Principi disciplinanti le riunioni in audio e video conferenza**

Le riunioni in audio o video conferenza possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sotto-

scrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta in forma totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente o saranno presenti il Presidente ed il segretario, se nominato.

## **SEZIONE II - ASSEMBLEE SEPARATE**

### **Articolo 41 - Assemblee separate**

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, deve essere preceduta da Assemblee separate, che il Consiglio di Amministrazione convoca con il medesimo avviso dell'Assemblea generale, contenente le stesse materie che vi saranno trattate, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, con intervallo di 30 giorni nonché l'invito a votare per l'elezione dei delegati alla predetta Assemblea generale. Per garantire la più ampia partecipazione, le Assemblee separate sono convocate per ciascuna Sezione soci ed a-

	vranno diritti di intervenire i soci cooperatori domiciliati nell'ambito di	
	competenza della singola sezione.	
	Il luogo di adunanza in ogni caso non può essere esterno all'ambito	
	territoriale in cui la Cooperativa opera.	
	L'Assemblea separata, presieduta dal Presidente o dal Vice presiden-	
	te o altro Amministratore delegato dal Consiglio di Amministrazione	
	nomina due o quattro scrutatori ed un segretario, scelto fra i presenti	
	il quale redige il verbale contenente le deliberazioni assembleari e lo	
	sottoscrive insieme al Presidente.	
	Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, ne discipli-	
	na lo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni da riportare in	
	verbale. Le votazioni sono palesi ed avvengono per alzata di mano.	
	In prima convocazione si applicano le prescrizioni di cui ai preceden-	
	ti articoli 38 e 39 opportunamente rapportati al numero dei soci della	
	sezione di riferimento, ove applicabili.	
	<b>Articolo 42 - Diritto di voto</b>	
	Nelle Assemblee separate hanno diritto al voto i soci iscritti nel libro	
	dei soci da almeno 90 giorni, ogni socio ha un voto, qualunque sia	
	l'ammontare della quota posseduta.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare all'Assemblea della sezione soci	
	di cui fa parte mediante delega scritta. La delega può essere confe-	
	rita solo ad altro socio della stessa sezione.	
	Ogni socio può rappresentare un altro socio; le deleghe sono men-	
	zionate nel processo verbale e conservate agli atti della società. La	

delega non può essere rilasciata in bianco ma deve contenere il nome del rappresentante; non possono essere delegati gli Amministratori, i Sindaci e i dipendenti della Cooperativa o di Società da essa controllate. La delega è sempre revocabile.

### **Articolo 43 - Delegati**

I delegati eletti dalle Assemblee separate devono essere soci; essi, di regola, sono eletti, in ragione di un delegato ogni 10 soci o frazione di 10 soci presenti, anche per delega, nell'adunanza, arrotondando per difetto in caso di frazione fino a 5 soci (inclusi) e per eccesso in caso di frazione superiori a cinque soci.

A titolo esemplificativo si eleggerà un delegato fino al numero di 15 soci presenti e due delegati da sedici a venti soci presenti, e così via per le successive frazioni di decine.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della convocazione delle Assemblee e limitatamente alle medesime, potrà variare il numero di soci necessario all'elezione di ciascun delegato, dandone comunicazione nell'avviso di convocazione. Ciascun delegato rappresenta proporzionalmente i soci dell'Assemblea separata ed è portatore, sempre proporzionalmente e con vincolo di mandato, dei voti favorevoli, contrari e astenuti di ciascuna deliberazione come risultanti dalla lettera di delega sottoscritta dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea separata. Contestualmente all'elezione dei delegati, l'Assemblea separata elegge uno o più supplenti che sostituiranno i soci delegati in caso di loro impedimento a partecipare, per qualsiasi motivo, all'Assemblea generale.

#### **Articolo 44 - Impugnabilità delle deliberazioni**

Le deliberazioni delle Assemblee separate non possono essere impugnate autonomamente da quelle delle Assemblee, ordinaria o straordinaria, cui sono preordinate.

#### **SEZIONE III - SEZIONI SOCI**

#### **Articolo 45 - Sezioni soci**

I soci della cooperativa sono organizzati in Sezioni costituenti unità organiche del corpo sociale.

Le Sezioni sono istituite dal Consiglio di Amministrazione e allo stesso rispondono del loro operato.

Ogni Sezione comprende un numero di soci non inferiore a 20 (venti).

In caso di riduzione al di sotto di tale soglia il Consiglio stesso assegna i soci alla Sezione più vicina.

#### **Articolo 46 - Finalità**

L'istituzione delle Sezioni è finalizzata a:

**a)** rafforzare tra i soci il vincolo associativo tipico dell'organizzazione cooperativa per migliorare la divulgazione ed il perseguimento dei principi ed obiettivi del presente statuto;

**b)** invogliare l'interesse e facilitare il coinvolgimento dei soci nelle problematiche dell'impresa e nella predisposizione dei suoi programmi di tutela dei consumatori, promozione della mutualità e della funzione sociale della Cooperativa;

**c)** favorire la più ampia partecipazione dei soci alle Assemblee separate;

**d)** consolidare i rapporti organici del Consiglio di Amministrazione



con la base sociale dislocata nel territorio.

#### **Articolo 47 - Organi**

Sono organi della Sezione: l'Assemblea, il Comitato direttivo, il Responsabile di Sezione. Modalità elettive, compiti, funzioni ed in genere l'ordinamento e l'attività delle Sezioni sono disciplinati da apposito regolamento.

#### **SEZIONE IV - ORGANO AMMINISTRATIVO**

#### **Articolo 48 - Amministratori**

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 15 membri.

Il consiglio di amministrazione dura in carica per tre esercizi e scade alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Alla elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea procede sulla base di liste che possono essere presentate dai soci con le seguenti modalità.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate, presso la sede sociale, entro il trentesimo giorno precedente l'Assemblea Generale in prima convocazione e dovranno contenere un numero di candidati pari al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ciascuna lista deve essere presentata da un numero minimo di soci pari a cinquanta.

Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista. In caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per nessuna lista.

	Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista.	
	Ciascun socio può votare una sola lista.	
	Ogni lista deve contenere un numero di candidati pari al numero di	
	membri del Consiglio di Amministrazione.	
	Alla elezione del consiglio di amministrazione si procede come se-	
	gue:	
	1) saranno prese in considerazione esclusivamente le liste che saran-	
	no state votate in assemblea da un numero minimo di soci che rap-	
	presentino almeno il 25% del capitale sociale presente in assemblea;	
	2) qualora nessuna lista ottenga il numero minimo di voti di cui al	
	comma precedente, si procederà a successive nuove votazioni fin	
	tanto che almeno una di esse non avrà raggiunto il numero minimo	
	di voti di cui al comma 1) precedente;	
	3) qualora una sola lista ottenga il numero di voti di cui al comma 1)	
	precedente, dalla stessa verranno presi tutti i componenti del consi-	
	glio di amministrazione;	
	4) qualora due o più liste ottengano il numero di voti di cui al com-	
	ma 1) precedente, sono prese in considerazione le prime due liste	
	che hanno ottenuto il numero maggiore di voti espressi dai soci;	
	5) qualora la lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di	
	voti abbia conseguito meno del 30% dei voti espressi in assemblea	
	dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi in assem-	
	blea saranno tratti 14 consiglieri e dalla lista che ha ottenuto il secon-	
	do maggior numero dei voti espressi in assemblea sarà tratto 1 consi-	
	gliere;	

6) qualora la lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito una percentuale di voti espressi in assemblea almeno del 30% ed inferiore al 35% dei voti espressi in assemblea dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi in assemblea saranno tratti 13 consiglieri e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero dei voti espressi in assemblea saranno tratti 2 consiglieri;

7) qualora la lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito almeno il 40% dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi in assemblea saranno tratti 12 consiglieri e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero dei voti espressi in assemblea saranno tratti tre consiglieri.

Nel caso due o più liste ottengano un egual numero di voti, tali liste verranno messe in votazione sino a quando il numero dei voti ottenuti cessi di essere uguale.

Qualora venga presentata una sola lista, non troverà applicazione quanto previsto ai precedenti commi 1), 2), 3) e 4); qualora l'unica lista ottenga la maggioranza richiesta per l'assemblea ordinaria di nomina del consiglio di amministrazione, tutti i quindici membri del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente spettano rispettivamente, al membro indicato al primo ed al secondo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti ovvero nell'unica lista presentata.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a

	soggetti non soci. Pertanto, se uno degli amministratori perde la qua-	
	lità di soci cooperatore non si verifica la decadenza automatica dal-	
	la carica di amministratore, purchè la maggioranza del consiglio di	
	amministrazione rimanga composta da soci cooperatori.	
	Nel caso, invece, in cui la perdita della qualità di socio cooperatore	
	da parte di un amministratore determini il venir meno della suddetta	
	maggioranza, lo stesso amministratore decadrà dalla carica, e si	
	dovrà provvedere alla relativa sostituzione nel rispetto dell'art. 2542,	
	comma 2, del codice civile e del presente statuto.	
	In ogni caso, non possono essere nominati come amministratori, e se	
	nominati decadono dalla carica, coloro che gestiscono, anche in	
	qualità di amministratori, un'impresa/società che svolga attività con-	
	corrente con quella della cooperativa.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indu-	
	gio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	<b>Articolo 49 - Presidente e vicepresidente</b>	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina,	
	il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente	
	e un vice presidente, che svolge le funzioni del presidente in caso di	
	assenza o impedimento di questi.	
	Nei confronti dei soci e dei terzi, l'intervento del vicepresidente costi-	
	tuisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impedimento del presiden-	
	te.	
	<b>Articolo 50 - Compenso</b>	

Gli amministratori possono aver diritto ad un compenso; l'eventuale compenso spettante è stabilito con delibera dell'assemblea. Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

#### **Articolo 51 - Consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, nella sede sociale o altrove purchè nel territorio della Provincia di Bergamo, tutte le volte nelle quali sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

I consiglieri che abbiano dichiarato il proprio interesse in un'operazione oggetto di deliberazione, ai sensi dell'articolo 2391 del codice civile, non sono computabili ai fini del calcolo della maggioranza di cui sopra; sono invece computati i consiglieri che si siano volontariamen-

te astenuti.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il consigliere che presiede l'adunanza e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### **Articolo 52 - Poteri di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della cooperativa, fatto salvo quanto la legge o il presente statuto riservano all'assemblea.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o ad un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, C.C. nonchè i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio

di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si procederà come segue:

- per il caso di sostituzione dei consiglieri eletti nella lista di maggioranza subentra il primo candidato non eletto di detta lista, sino ad esaurimento dei candidati presenti. In assenza di ulteriori candidati della lista di maggioranza il nuovo amministratore potrà essere nominato per cooptazione degli amministratori di maggioranza ai sensi dell'articolo 2386 del Codice civile;

- per il caso di sostituzione dei consiglieri eletti nella lista di minoranza subentra il primo candidato non eletto di detta lista.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea si intende decaduto l'intero consiglio di amministrazione; gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

In caso di presentazione di una sola lista, qualora vengano a mancare uno o più amministratori, troverà applicazione l'art. 2386 1° e 2° comma.

### **Articolo 53 - Rappresentanza legale**

La firma sociale e la rappresentanza legale della società spettano al

presidente del consiglio, al vice presidente nei soli casi di assenza o impedimento del Presidente, ed ai consiglieri delegati, se nominati.

## **SEZIONE V - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

### **Articolo 54 - Collegio sindacale**

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed



all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti sulla società ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

## **TITOLO X**

### **SCIoglimento E ALTRE DISPOSIZIONI**

#### **Articolo 55 - Scioglimento**

La cooperativa si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, comma 3, 2545-duodecies e 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Nel caso si verifichi una causa di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperati-

	va o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le mag-	
	gioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello sta-	
	tuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri	
	dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liqui-	
	dazione.	
	L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma	
	obbligatorio per legge.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liqui-	
	dazione, occorrendo, previa eliminazione della causa di scioglimen-	
	to, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le mag-	
	gioranze previste per la modifica dello statuto.	
	I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la re-	
	voca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.	
	<b>Articolo 56 - Devoluzione del patrimonio</b>	
	In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzio-	
	ne del patrimonio residuo, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i	
	dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promo-	
	zione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'articolo 11 della	
	legge 59/92.	
	<b>Articolo 57 - Clausola arbitrale</b>	
	Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti	
	approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi	
	comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione e all'applica-	
	zione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazio-	
	ni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusio-	

ne dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Consiglio della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio e Artigianato di Bergamo, che opererà in conformità al regolamento della Camera Arbitrale stessa.

L'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del presidente del collegio.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il recesso.

#### **Articolo 58 - Disposizioni finali**

Le clausole mutualistiche previste dall'articolo 2514 del codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Bergamo il, 13 giugno 2017.

F.to: Mario Battista Sorlini

" : Andrea Letizia Notaio (luogo sigillo)

\* \* \*

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, che si trasmette ad uso copia parte.

Gandino il, 30 giugno 2017.-